



Regione Siciliana

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

D.P.R.S. n° 467 del 12.09.2017

Sede legale: Via Centuripe, 1/A - 95128 Catania - tel. (095) 559111 - fax (095) 559320
C.F. 93219370876 sito web: www.consorziodibonificasiciliaorientale.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 8 DEL 09-03-2022

OGGETTO: Campagna irrigua 2022 - Avviamento operai avventizi stagionali, ai sensi dell'art.122 CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'art. 1, co. 2, Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 4 e ss.mm.ii e art.1, co.1, L.R. 28 giugno 2010 n.14.

L'anno duemilaventidue il giorno NOVE del mese di MARZO, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02/01/2019, D.A. n. 29/GAB del 29/03/2019, D.A. n. 102 del 30/09/2019, D.A. n. 140/GAB del 31.12.2019 ed ulteriore D.A. n. 62/GAB del 03.07.2020, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14.09.2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge:

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995 n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13/09/2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13/10/2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28/01/2014, n. 5, art. 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la Delibera n. 8 del 30/10/2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati Consorzi di Bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia

Deliberazione n. 8 del 9-03-2022

Orientale, normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Delibera n. 10 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la delibera n. 28 del 14/9/2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio 1 Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti, prot. n. 36366 del 22/11/2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed al controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'art. 30 Legge Regionale 25/5/1995 n.45;

VISTO l'art. 106 Legge Regionale 16/4/2003 n.4;

VISTO l'art. 1, comma 2, Legge Regionale 1/2/2006 n.4;

VISTO l'art. 1, commi 1 e 2, Legge Regionale 28/6/2010 n.14;

VISTO l'art.7, comma 1, Legge Regionale 16/1/2012 n.9;

VISTI gli artt. 19 e ss. d.lgs. n. 81/2015 in tema di contratti di lavoro a tempo determinato stagionali;

VISTO l'art. 23, comma 1, Legge Regionale 17/3/2016 n.3;

VISTO l'art. 8, commi 1 e 2, Legge Regionale 11/8/2017 n.16;

VISTO l'art. 98 Legge Regionale 8/5/2018 n.8;

VISTI gli artt. 5 - 122 e seguenti del vigente C.C.N.L.;

VISTO l'allegato "A" al sopracitato C.C.N.L.;

CONSIDERATO che dalle suddette disposizioni legislative regionali deriva l'obbligo per i Consorzi di bonifica di attingere annualmente dagli elenchi dei lavoratori beneficiari delle garanzie occupazionali previste dalle norme medesime, la manodopera da impiegare nei lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e nell'esecuzione di opere in amministrazione diretta di cui all'art.122 del vigente CCNL di categoria, nel rispetto del numero di giornate lavorative a tali soggetti assicurate in base alla fascia di appartenenza e, in ogni caso, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale;

RITENUTO, pertanto, che i Consorzi di bonifica non possano sottrarsi all'applicazione della suddetta normativa;

CONSIDERATO che in conformità a quanto disposto dall'art.7, co. 1, della L.R. n.9/2012 e sempre nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali possono essere, altresì, impiegati per sopperire alle esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di interventi e/o lavori di manutenzione e ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti;

CONSIDERATO che gli artt. 19 e ss. d.lgs. n. 81/2015, che ha sostituito il d.lgs. n. 368/2001, disciplinano oggi la normativa sul contratto a termine, in coerenza con le previsioni contenute nella Direttiva 70/1999, prevedendo un regime di specialità per le attività stagionali anche se previste dai CCNL di settore;

CONSIDERATO che, nel settore in oggetto, l'art. 122 del CCNL applicabile prevede precipue attività qualificate come stagionali e, quindi, sottoposte al regime eccezionale e derogatorio;

Deliberazione n. 8 del 9 .03 .2022

RILEVATO che la giurisprudenza intervenuta ha chiarito che il carattere della stagionalità dei contratti a termine, ferme le previsioni della contrattazione collettiva, concerne il piano temporale e organizzativo delle attività e, quindi, abbraccia l'esigenza di garantire in attività anche ordinarie una forza lavoro maggiore per picchi di esigenze predeterminati a livello temporale;

CONSIDERATO che in base a quanto disposto dall'art. 8 della L.R. n. 16/2017 (come modificato dall'art.98 della L.R. n.8/2018) i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'art.1, co.2, L.R. n.4/2006 e all'art. 1, co.1, L.R. n.14/2010, devono essere impiegati ai fini di garantire la continuità dei servizi, ancorché abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro;

CONSIDERATO che in virtù di quanto previsto dall'art.8, co. 2, della L.R. n.16/2017, i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'art.1, co.2 lett. a), della L.R. n.4/2006 e di cui all'art.1, co.1, della L.R. n.14/2010 (c.d. "cinquantunisti"), possono essere utilizzati, nei limiti delle disponibilità finanziarie sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale, per l'esecuzione di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico fino ad un massimo di 78 giornate lavorative pro capite;

RITENUTO che, per quanto riguarda l'anno in corso, i Consorzi di Bonifica devono procedere all'assunzione degli operai e dei braccianti agricoli aventi diritto alle suddette garanzie occupazionali per adibirli, in aggiunta al personale esistente, all'espletamento delle attività lavorative di carattere stagionale previste dalle norme di legge e contrattuali;

RITENUTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 5 del vigente C.C.N.L. di settore e per quanto imposto dalla sopra richiamata normativa regionale, che prevede termini di durata prefissati ai rapporti stipulati nell'ambito delle garanzie occupazionali, l'assunzione deve essere effettuata con contratto a termine stagionale per un numero di giornate lavorative corrispondenti a quelle assicurate ai beneficiari delle suddette garanzie in base alla fascia di appartenenza ed, in ogni caso, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale;

RITENUTO, altresì, che l'assunzione può essere disposta unicamente in favore dei soggetti appartenenti alle suddette categorie per i quali sia accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art.123 del vigente C.C.N.L. ed in particolare:

- a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) l'inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art. 57 del C.C.N.L.;
- d) l'essere di sana costituzione fisica ed immuni da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da esplicare;

CONSIDERATO che, ai fini di quanto sopra, prima dell'assunzione ed a pena di decadenza dal relativo diritto, gli interessati dovranno autocertificare, ai sensi del DPR n.445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), mentre l'accertamento del requisito di cui alla lett. d) sarà demandato ad apposita visita medica da parte del medico competente ex art. 41, co. 2, lett. a) D.Lgs. n.81/2008;

RITENUTO che in forza della modifica introdotta dall'art.98 della L.R. n.8/2018 all'art. 8 della L.R. n. 16/2017, il Consorzio è obbligato a procedere all'assunzione anche di quei lavoratori che, fuoriusciti dal bacino delle garanzie occupazionali per avere ottenuto, in via giudiziale, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, abbiano subito la risoluzione di tale rapporto in seguito alla riforma della pronuncia giudiziale di conversione del contratto;

CONSIDERATO che gli operai rientranti nella superiore fattispecie, nel caso in cui abbiano già prestato la propria attività lavorativa nel corso del corrente esercizio finanziario con parziale copertura ex art. 8, co. 7 e 8, L.R. 16/2017, potranno essere chiamati solo per il completamento dell'eventuale numero di giornate residuali rispetto a quelle già svolte nell'ambito del rapporto di lavoro provvisoriamente a tempo indeterminato e nei limiti del corrispondente finanziamento regionale previsto per il contingente di appartenenza;

RITENUTO di dover specificare che il Consorzio è obbligato *ex lege* ad eseguire le suddette assunzioni, nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio regionale;

VISTA la nota prot. n. 968 del 16/02/2022 con la quale il Consorzio di Bonifica mandatario 6 Enna ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, gli elenchi dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali ed i cronoprogrammi per l'avvio al lavoro degli stessi;

VISTA la nota prot. n. 520 del 16/02/2022 con la quale il Consorzio di Bonifica mandatario 7 Caltagirone ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, gli elenchi dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali ed i cronoprogrammi per l'avvio al lavoro degli stessi;

VISTA la nota prot. n. 1244 del 28/02/2022 con la quale il Consorzio di Bonifica mandatario 8 Ragusa ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, gli elenchi dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali ed i cronoprogrammi per l'avvio al lavoro degli stessi;

VISTA la nota prot. n. 2259 del 16/02/2022 con la quale il Consorzio di Bonifica mandatario 9 Catania ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, gli elenchi dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali ed i cronoprogrammi per l'avvio al lavoro degli stessi;

VISTA la nota prot. n. 865 del 18/02/2022 con la quale il Consorzio di Bonifica mandatario 10 Siracusa ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, gli elenchi dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali ed i cronoprogrammi per l'avvio al lavoro degli stessi;

VISTA la nota prot. n. 253 del 16/02/2022 con la quale il Consorzio di Bonifica mandatario 11 Messina ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, gli elenchi dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali ed i cronoprogrammi per l'avvio al lavoro degli stessi;

VISTA la nota dipartimentale prot. n. 8281 dell'1/02/2022, assunta al protocollo consortile n. 1513/2022, con la quale il Servizio IV del competente Assessorato Regionale *ha autorizzato i Consorzi a stipulare i contratti a termine rispettando i giorni autorizzati dalle vigenti Leggi e cioè 78, 101 e 151 giornate garantendo, in ogni caso, la conclusione della campagna irrigua 2022;*

VISTA la L.R. n. 1 del 21/01/2022 che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022 fino al 30/04/2022;

RITENUTO che allo stato, pertanto, può provvedersi all'avviamento al lavoro, presso ciascun Consorzio di Bonifica mandatario, dei lavoratori beneficiari delle garanzie occupazionali secondo i contingenti di appartenenza (151 – 101 – 78) e nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio regionale - esercizio finanziario 2022;

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente Delibera, da utilizzarsi per l'avviamento dei lavoratori beneficiari delle garanzie occupazionali di cui sopra;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente, Dott. Giuseppe Barbagallo.

DELIBERA

Preso atto di quanto in premessa,

1) Di prendere atto della nota dipartimentale prot. n. 8281 dell'1/02/2022 indicata in premessa, assunta al protocollo consortile n. 1513/2022, procedendo alla stipula, nei Consorzi mandatari, dei contratti a termine con i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali, nel rispetto delle giornate autorizzate dalle vigenti disposizioni di legge.

2) Ai fini di adempiere agli obblighi imposti ai Consorzi dalla normativa regionale che istituisce, disciplina e proroga le c.d. "garanzie occupazionali" si autorizza, pertanto, l'avviamento presso
Deliberazione n. 8 del 9-03-2022

ciascun Consorzio mandatario, con contratto a tempo determinato stagionale, dei lavoratori aventi diritto alle garanzie occupazionali, secondo le esigenze funzionali dei Consorzi già rappresentate nei cronoprogrammi comunicati all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con le note riportate in premessa *garantendo, in ogni caso, la conclusione della campagna irrigua 2022.*

3) Le suddette assunzioni sono autorizzate nei limiti di n° 151 giornate lavorative per gli appartenenti alla fascia dei centocinquantunisti, di n° 101 giornate per gli appartenenti alla fascia dei centounisti e di n° 78 giornate per gli appartenenti alla fascia dei settantottisti nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio regionale - esercizio finanziario 2022. I rapporti di lavoro decorreranno, per ciascuno dei lavoratori assunti, dalla data indicata nel relativo contratto ed avranno termine al compimento delle giornate lavorative a ciascuno di essi spettanti. In ogni caso il contratto si intenderà **risolto di diritto** in caso di mancata copertura finanziaria del relativo capitolo di spesa da parte della Regione Siciliana.

4) In forza della modifica introdotta dall'art.98 della L.R. n.8/2018 all'art. 8 della L.R. n. 16/2017, il Consorzio è obbligato a procedere all'assunzione anche di quei lavoratori che, fuoriusciti dal bacino delle garanzie occupazionali per avere ottenuto, in via giudiziale, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, abbiano subito la risoluzione di tale rapporto in seguito alla riforma della pronuncia giudiziale di conversione del contratto. I suddetti lavoratori, nel caso in cui abbiano già prestato la propria attività lavorativa nel corso del corrente esercizio finanziario con parziale copertura ex art. 8, co. 7 e 8, L.R. 16/2017, saranno chiamati solo per il completamento dell'eventuale numero di giornate residuali rispetto a quelle già svolte nell'ambito del rapporto di lavoro provvisoriamente a tempo indeterminato e nei limiti del corrispondente finanziamento regionale previsto per il contingente di appartenenza.

5) L'assunzione è subordinata all'accertamento dei requisiti di cui all'art.123 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica.

6) Le assunzioni dovranno essere effettuate mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di carattere stagionale ai sensi dell'art. 122 CCNL in conformità allo schema di contratto che, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, si approva congiuntamente al presente atto.

7) Il Direttore Generale è espressamente autorizzato alla sottoscrizione dei suddetti contratti nell'interesse degli Enti, potendo delegare a tal fine i dirigenti di ciascun Consorzio mandatario.

8) I lavoratori assunti dovranno essere esclusivamente impiegati, in conformità alla qualifica di appartenenza, nel disimpegno dei lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e nell'esecuzione di opere in amministrazione diretta di cui all'art.122 del vigente C.C.N.L., nonché nelle attività funzionali alle esigenze operative del singolo Consorzio, nel rispetto della vigente normativa in materia.

9) I lavoratori che, convocati anche per le vie brevi, non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella data che sarà fissata per sottoporsi alla eventuale visita medica ovvero per la stipula del contratto, verranno considerati rinunciatari e decadranno dal diritto all'assunzione.


10) Gli oneri economici correlati alle predette assunzioni troveranno copertura nell'ambito delle somme a tal fine stanziata dalla Regione ed impegnate dall'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale. Il mancato appostamento della necessaria copertura per l'intera durata del rapporto medesimo, determinerà l'automatica anticipata risoluzione del rapporto. Al pagamento delle retribuzioni e relativi oneri, si provvederà all'atto dell'accredito al Consorzio del contributo regionale appositamente previsto.

11) La presente Delibera sarà trasmessa ai Consorzi mandatarî per la relativa presa d'atto e per un puntuale adempimento della stessa, autorizzando a tal fine il Direttore e/o il Dirigente dell'Area Amministrativa di ciascun Consorzio.

12) La presente Delibera sarà trasmessa all'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio IV per quanto di competenza.


IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe Barbagallo)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


(Sig. Francesco Nigodemo)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott. Giovanni Currieri)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 8 del 9.03.2022 stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo www.consorziobonificasiciliaorientale.it sezione Albo Pretorio dal 9.03.2022 al _____

Catania, li _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

CONSORZIO DI BONIFICA

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(Operai avventizi stagionali ex art.122 CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'art. 1, co. 2, Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 4 e ss.mm.ii e art.1, co.1, L.R. 28 giugno 2010 n.14)


L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, in _____, nella sede del Consorzio di Bonifica _____,

PREMESSO

- che in virtù di quanto previsto dall'art.1, co.2, L.R. n.4/2006 e dall'art. 1, co.1, L.R. n.14/2010 e successive norme di proroga i Consorzi di bonifica sono obbligati per disposizione regionale ad attingere annualmente dagli elenchi dei lavoratori beneficiari delle garanzie occupazionali previste dalle norme medesime, la manodopera da impiegare nei lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e nell'esecuzione di opere in amministrazione diretta di cui all'art.122 del vigente CCNL di categoria, nel rispetto del numero di giornate lavorative a tali soggetti assicurate in base alla fascia di appartenenza ed, in ogni caso, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale;

- che in conformità a quanto disposto dall'art.7, co. 1, della L.R. n.9/2012 e sempre nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali previste dall'art.1, co.1, L.R. n.14/2010 (come ulteriormente confermate dall'art.4, co.3, della L.R. n.13/2014 e dall'art.23, co.1, della L.R. n.3/2016) possono essere altresì impiegati per sopperire alle esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di interventi e/o lavori di manutenzione e ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti;

- che in base a quanto disposto dall'art. 8 della L.R. n. 16/2017 (come modificato dall'art.98

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The upper signature is larger and more stylized, while the lower one is smaller and simpler.

della L.R. n.8/2018) i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'art.1, co.2, L.R. n.4/2006 e all'art. 1, co.1, L.R. n.14/2010, devono essere impiegati ai fini di garantire la continuità dei servizi, ancorché abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro;


- che in virtù di quanto previsto dall'art.8, co. 2, della L.R. n.16/2017, i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'art.1, co.2 lett. a), della L.R. n.4/2006 e di cui all'art.1, co.1, della L.R. n.14/2010 (c.d. "cinquantunisti"), possono essere utilizzati, nei limiti delle disponibilità finanziarie sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale, per l'esecuzione di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico fino ad un massimo di 78 giornate lavorative pro capite;

- che, in particolare per quanto riguarda l'anno in corso, può procedersi alla stipula del presente contratto entro i limiti di durata indicati al successivo art.2;

- che il Consorzio di Bonifica _____, in adempimento agli **obblighi imposti dalla sopra richiamata normativa regionale** deve procedere all'assunzione, per la corrente stagione irrigua, degli operai e dei braccianti agricoli aventi diritto alle suddette garanzie occupazionali per adibirli, in aggiunta al personale esistente, nei limiti dei sopraindicati stanziamenti di bilancio, all'espletamento delle attività lavorative previste dalle norme di legge e contrattuali sopra indicate;

- che in virtù di quanto disposto dall'art.5 del sopra citato CCNL e per quanto imposto dalla sopra richiamata normativa regionale, che prevede termini di durata prefissati ai rapporti stipulati nell'ambito delle garanzie occupazionali, l'assunzione deve essere effettuata con contratto a termine;

- che, tuttavia, gli artt. 19 e ss. d.lgs. n. 81/2015, che ha sostituito il d.lgs. n. 368/2001, disciplinano oggi la normativa sul contratto a termine, in coerenza con le previsioni contenute nella Direttiva 70/1999, prevedendo un regime di specialità per le attività stagionali anche se

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be a personal name, possibly starting with 'M' and 'G'.

previste dai CCNL di settore;

- che, nel settore in oggetto, l'art. 122 del CCNL applicabile prevede precipue attività qualificate come stagionali e, quindi, sottoposte al regime eccezionale e derogatorio;

- che la giurisprudenza intervenuta ha chiarito che il carattere della stagionalità dei contratti a termine, ferme le previsioni della contrattazione collettiva, concerne il piano temporale e organizzativo delle attività e, quindi, abbraccia l'esigenza di garantire in attività anche ordinarie una forza lavoro maggiore per picchi di esigenze predeterminati a livello temporale;

- che con delibera consortile n. _____ del _____ del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale è stato disposto di procedere all'assunzione degli operai beneficiari delle garanzie occupazionali suddette, nei limiti ed alle condizioni sopra indicati.

In forza di tale delibera e

PREMESSO QUANTO SOPRA

Tra il Consorzio di Bonifica _____ (cod. fisc. _____),
con sede in _____ alla Via _____,
mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, in persona del
_____, (che nel prosieguo per brevità sarà
denominato "Consorzio"), ed il Sig. _____, nato a _____ il
_____ e residente in _____ alla Via
_____, C.F. _____, che nel prosieguo, per
brevità, verrà denominato "lavoratore".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 - ASSUNZIONE

Il Consorzio assume a tempo determinato per le esigenze di carattere stagionale indicate in
premessa e alle condizioni specificate nei successivi articoli, il Sig.
_____ che, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di



accettarle pienamente e senza eccezione alcuna. Il lavoratore, in particolare, prende atto ed accetta di essere assunto per lo svolgimento di attività lavorative aventi carattere stagionale, così come indicate all'art.122 del vigente C.C.N.L. di categoria e all'avviso comune sottoscritto dalle parti sindacali di cui all'Allegato "A" dello stesso C.C.N.L., da svolgersi in relazione alle reti irrigue, gli impianti e le opere di bonifica, accessori e pertinenze, siti nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica del Consorzio, ovvero per l'esecuzione di opere da realizzarsi in amministrazione diretta di cui al comma 1 dell'art.122 del C.C.N.L. sopra citato, nonché nelle attività funzionali alle esigenze operative del singolo Consorzio, nel rispetto della vigente normativa in materia e nei limiti delle c.d. garanzie occupazionali allo stesso riservate dalla richiamata normativa regionale. In ragione di ciò il lavoratore prende, altresì, atto ed accetta la specificità delle mansioni e la stagionalità del contratto a termine e la conseguente circostanza che, per l'effetto, al presente rapporto non si applichino le disposizioni di cui agli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n.81/2015 in materia di durata massima del rapporto e di conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato.

ART.2 – DURATA DEL RAPPORTO

Il lavoratore viene assunto a tempo determinato, ai sensi del punto _____ (specificare 2 o 3) della Deliberazione n. ____ del _____, per n. _____ (_____) giornate lavorative continuative, valide ai fini previdenziali a decorrere dal _____ e fino alla scadenza delle suindicate giornate lavorative da esaurirsi, comunque, entro la data del _____, termine in cui, in ogni caso e salva eventuale proroga, il rapporto si intenderà cessato di diritto senza comunicazione alcuna o necessità di ulteriore avviso. A tal fine non si terrà in alcun conto di eventuali ed inaccettabili prestazioni rese oltre il termine di cui sopra, intendendosi queste avvenute in contrasto con la volontà manifestata con il presente contratto. In ogni caso, anche per effetto di eventuali ulteriori proroghe, il rapporto non potrà proseguire oltre il 31 dicembre 2022.



Eventuali assenze dal lavoro, debitamente autorizzate o giustificate, potranno essere recuperate oltre la scadenza contrattualmente prevista per un numero massimo di (15 per i centocinquantunisti, 10 per i centunisti, 8 per i settantottisti) giorni.

Resta, comunque, inteso che il rapporto potrà essere rescisso anticipatamente con un preavviso di cinque giorni per qualsiasi inosservanza nell'espletamento dei compiti, secondo le disposizioni impartite al lavoratore.

ART. 3 – QUALIFICA

Il lavoratore viene assunto con la qualifica di **operaio** _____
secondo la declaratoria dei compiti e delle mansioni previsti dall'art. 2 del vigente C.C.N.L. e per lo svolgimento delle quali è stata previamente accertata l'idoneità fisica ai sensi di quanto prescritto dall'art.123, lett. d) dello stesso C.C.N.L. - Il lavoratore dovrà essere adibito alle mansioni per le quali viene assunto ovvero anche a mansioni diverse (sempre nei limiti della stagionalità del rapporto), ma riconducibili al profilo professionale ed al parametro della stessa Area di inquadramento.

ART. 4 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme contenute nel titolo V del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica. Il lavoratore ha l'obbligo di:

- a) esplicitare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni conferite ed attenersi, scrupolosamente, all'osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio;
- b) dedicare la sua attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere comunque attività che risultino incompatibili con il lavoro consortile e con le norme contrattuali e di legge richiamate in premessa;
- c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d'ufficio, non trarre, in alcun modo, benefici dallo svolgimento delle mansioni attribuite, usare con la



dovuta cura eventuale strumentazione e/o attrezzatura concessa in uso;

d) non assentarsi, senza preavviso, dal lavoro. L'eventuale assenza dovrà essere comunicata al Consorzio almeno due ore prima dell'orario di inizio del proprio turno, anche a mezzo telegramma (il cui costo gli sarà rimborsato) e dovrà essere giustificata, salvo comprovato motivo di impedimento, entro il giorno successivo;

e) recarsi nei luoghi di lavoro e precisamente nei centri di raccolta/avviamento ubicati all'interno del comprensorio di bonifica, a proprie cure e spese e presentarsi al diretto superiore;

f) impegnarsi, ove occorra ed a richiesta del Consorzio, a mettere a disposizione il proprio mezzo ove l'espletamento delle mansioni affidate richieda lo spostamento tra luoghi diversi.

La disciplina e l'assegnazione del servizio vengono affidate al personale all'uopo preposto.


Per quanto riguarda l'espletamento dei compiti il lavoratore si atterrà alle disposizioni impartite dai superiori gerarchici, dal Direttore dei Lavori, dagli Assistenti di Cantiere o dai Capi Operai.

ART. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI

Eventuali sanzioni disciplinari per inadempimento ai propri doveri saranno regolate nei modi e nei termini previsti dal vigente C.C.N.L. sopra citato.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Ai fini del computo delle giornate garantite ed in conformità con il metodo di calcolo del contributo erogato dal Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali, il lavoratore effettuerà l'orario di lavoro di 38 ore settimanali ripartite in 6 (sei) giornate lavorative, sicché la durata giornaliera di lavoro sarà di ore 6 (sei) e minuti primi 20 (venti). Fermo restando quanto sopra, l'effettuazione delle previste giornate lavorative avverrà secondo il cronoprogramma degli interventi stabiliti dalla Dirigenza delle Aree Tecniche ed Agraria del Consorzio e l'orario giornaliero/settimanale di lavoro potrà essere articolato in maniera



differente, ma sempre nel rispetto del limite massimo di ore settimanali sopraindicato.

ART. 7 – RETRIBUZIONE

Il trattamento economico è quello previsto nel sopra citato C.C.N.L. in funzione della qualifica di assunzione. La retribuzione oraria è composta dai seguenti elementi:

- a) minimo di paga base oraria;
- b) 3° elemento.

Per gli spostamenti effettuati per motivi di servizio, qualora non venga messo a disposizione da parte del Consorzio il mezzo di trasporto necessario, il Consorzio potrà chiedere al lavoratore, con apposita domanda scritta, di utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso verrà corrisposta al lavoratore un'indennità forfetaria ed omnicomprensiva pari al 20% del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso. La retribuzione verrà corrisposta in via posticipata e successivamente al trasferimento al Consorzio delle somme appositamente stanziare nel bilancio regionale.


ART. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, 13^a E 14^a MENSILITA' E FESTIVITA' (3° ELEMENTO)

In conformità a quanto previsto dall'art.131 del vigente C.C.N.L. il trattamento economico spettante per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, ivi comprese quelle soppresse dalla L. n.54/1977, 13^a e 14^a mensilità, è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva, calcolata sui minimi di stipendio base, del 30,43% così suddivisa:

- | | |
|--|-------|
| a) ferie | 8,33% |
| b) festività nazionali ed infrasettimanali | 5,44% |
| c) tredicesima mensilità | 8,33% |
| d) quattordicesima mensilità | 8,33% |

ART.9 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Al lavoratore compete, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto di



cui alla Legge 29 maggio 1992 n. 297 e successive modificazioni.

ART.10 – COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

I compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno, saranno corrisposti secondo quanto previsto dall'art.135 del vigente C.C.N.L.

ART.11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende risolto, senza bisogno di alcun preavviso, alla scadenza del numero delle giornate lavorative così come previsto nel superiore art. 2, con obbligo per il lavoratore di consegnare quanto gli fosse stato affidato per lo svolgimento della propria attività e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio i beni mobili/immobili eventualmente avuti in godimento.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La durata del presente contratto è subordinata agli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale. Le parti convengono espressamente che il presente contratto è risolto di diritto, in caso di mancata copertura finanziaria del relativo capitolo di spesa da parte della Regione Siciliana.

ART. 13 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme contenute nel vigente C.C.N.L. di categoria e successive modifiche e integrazioni, nonché le vigenti normative nazionali e regionali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

IL LAVORATORE

(_____)

Per IL CONSORZIO DI BONIFICA _____

(_____)

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Il/La Sottoscritto/a _____, nato/a _____ Prov. _____

il _____, residente a _____ Prov. _____, in via

_____ n. _____ C.F. _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,

dichiara

- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art.57 del CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica;
- di essere beneficiario delle garanzie occupazionali previste dalla vigente normativa regionale;
- di essere in possesso dei DPI necessari per l'espletamento delle mansioni assegnate, già ricevuti nel precedente anno lavorativo, ovvero di comunicare all'Ente quelli che risultano usurati per essere debitamente sostituiti.

Il Lavoratore

(_____)

